

Civile Sent. Sez. 5 Num. 16740 Anno 2015

Presidente: MERONE ANTONIO

Relatore: TERRUSI FRANCESCO

Data pubblicazione: 12/08/2015

SENTENZA

sul ricorso 13358-2010 proposto da:

COMUNE DI CAPURSO in persona del Sindaco in carica,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI
PAISIELLO 15, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI
BELLOMO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO
DAMASCELLI giusta delega in calce;

- ricorrente -

2015

contro

2325

DI MAURO NICOLA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 32/2009 della COMM.TRIB.REG.
di BARI, depositata il 31/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/06/2015 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Nicola Di Mauro presentò un'istanza di rimborso di somme corrisposte a titolo di sanzioni e interessi per l'Ici degli anni dal 1993 al 2001, atteso la sgravio parziale delle relative cartelle esattoriali operato dal comune di Capurso in autotutela.

Presentò quindi ricorso alla commissione tributaria provinciale di Bari avverso il silenzio-rifiuto del comune. L'adita commissione, accogliendo il ricorso, dispose la restituzione di tutte le somme pagate a titolo di imposta, di sanzioni e interessi.

La sentenza, appellata dal comune a motivo della violazione dell'art. 112 c.p.c., è stata riformata dalla commissione tributaria regionale *in parte qua*.

La commissione di secondo grado, ritenuta corretta la doglianza, ha determinato l'importo da rimborsare al contribuente, a seguito dello sgravio per sanzioni e interessi, nella misura di euro 19.418,88.

Il comune di Capurso ricorre per cassazione sulla base di un motivo.

Il ricorso è stato notificato al contribuente, deceduto dopo il deposito della sentenza, nel domicilio eletto presso il difensore costituito in appello, e in ogni caso anche agli eredi, collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Motivi della decisione

Ici - rimborso -
silenzio-rifiuto -
cartella - discarico
in parziale
autotutela - erronea
determinazione del
quantum -
motivazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

I. - L'impugnazione è ammissibile in quanto notificata al destinatario presso il difensore costituito nel grado d'appello. Ciò a prescindere dall'avvenuto decesso dopo il deposito della sentenza gravata. Il collegio invero reputa di adeguare la decisione al seguente principio di diritto affermato dalla sezioni unite della corte: "In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscono gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiarati in udienza, o notificati alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, 4° co., c.p.c." (Sez. un. n. 15295-14).

II. - Con unico motivo di ricorso, il comune denuncia l'insufficiente motivazione della sentenza sul fatto decisivo afferente la determinazione del *quantum* della pretesa restitutoria.

Premesso di aver depositato in giudizio, a seguito di ordinanza interlocutoria del collegio giudicante, un prospetto contenente il conteggio degli importi di riferimento, anno per anno, il ricorrente lamenta che la commissione tributaria abbia determinato la somma in euro 19.418,88 senza alcuna motivazione idonea a giustificare l'avvenuta quantificazione della stessa e il criterio di calcolo seguito.

III. - Il motivo è fondato.

Risulta dal ricorso che la commissione tributaria regionale aveva disposto, con ordinanza, che le parti depositassero in giudizio un dettagliato conteggio delle somme richieste a rimborso. Ciò in quanto vi era dissenso tra le parti medesime in ordine al *quantum debeatur*.

Risulta pure che il comune aveva ottemperato all'invito, depositato un prospetto di calcolo (partitamente trascritto nel ricorso) volto a distinguere, anno per anno, gli importi complessivamente iscritti a ruolo (per imposta, sanzioni e interessi) e gli importi da sgravare.

La commissione tributaria regionale ha quantificato in euro 19.418,88 la somma da rimborsare senza tuttavia giustificare il percorso logico seguito e il criterio di calcolo correlato (o correlabile) ai conteggi richiesti alle parti.

Invero essa si è limitata ad affermare che, non essendovi accordo sul calcolo delle somme, si doveva determinare l'importo nella misura di euro 19.418,88 per le tre cartelle oggetto di discarico, "sulla base degli atti, salvo errori ed omissioni".

La motivazione è circolare e apodittica e non dà conto del convincimento espresso.

IV. - Conseguenze che l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla medesima commissione tributaria regionale, diversa sezione, per nuovo esame.

La commissione provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale della Puglia.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, addì 18 giugno 2015.

1 1

Il Presidente
